

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3035

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NARDONE, CIVITA, BRESCIA, STEFANINI, TOMA, BINELLI,
AULETA, D'AMBROSIO, CALVANESE, FELISSARI, MONTECCHI,
LAVORATO, BARZANTI, SERAFINI MASSIMO**

Presentata il 20 luglio 1988

**Norme a tutela della produzione e commercializzazione
del prodotto lattiero-caseario, denominato mozzarella**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La tutela dei consumatori dei prodotti alimentari rappresenta uno dei problemi più complessi, sotto il profilo normativo e organizzativo, delle società moderne.

La qualità delle merci alimentari, la sicurezza dei consumatori sollecitano un rapido adeguamento normativo in grado di fornire un accettabile livello di garanzia e tutela.

Uno dei settori dove appare indispensabile dotarsi di strumenti normativi più rigorosi è, senza alcun dubbio, quello lattiero-caseario. Tra l'altro, come vedremo in dettaglio più avanti, proprio per questi prodotti si registra una interconnessione tra tutela dei consumatori e difesa dei produttori agricoli.

Nel caso del prodotto lattiero-caseario, di grande notorietà, denominato mozzarella, si verificano fenomeni di tale gravità da produrre effetti negativi, sia sulle aziende produttrici di latte fresco di bufala o di vacca e sia per i consumatori, per il diffuso uso improprio del termine mozzarella per prodotti che non corrispondono alle caratteristiche tipiche fondamentali.

Le stesse industrie di trasformazione lattiero-casearie che rispettano rigorosamente il quadro normativo attuale sono messe in difficoltà dalla concorrenza sleale delle aziende che producono illecitamente e in difformità dalle norme esistenti.

Attualmente la possibilità di utilizzazione del termine « mozzarella » è regola-

mentata dal decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1987, anche se c'è da sottolineare che, con il precedente decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1979, fu riconosciuto il formaggio tipico denominato mozzarella di bufala.

L'inganno più diffuso per i consumatori è sicuramente quello di acquistare dei prodotti denominati mozzarella che non corrispondono minimamente alle caratteristiche merceologiche definite dalle disposizioni di legge in materia ed in particolare:

prodotti non derivati dall'uso esclusivo di latte fresco (di bufala o di vacca) bensì dall'uso improprio di formaggi-cagliate importate o, peggio ancora, dalla polvere di latte ad uso zootecnico riciclata clandestinamente nell'alimentazione umana; l'uso di formaggi-cagliate testimonia anche un'altra violazione e cioè che il prodotto non è stato ottenuto con il tipico latte fresco;

lo spaccio di prodotto denominato mozzarella di bufala ottenuto invece impropriamente da latte vaccino o da derivati impropri descritti in precedenza.

Il risultato è quello della dequalificazione crescente del prodotto, la crisi delle aziende di trasformazione lattiero-casearie rispettose dei processi tipici di lavorazione che utilizzano latte fresco, la crisi delle aziende agricole produttrici di latte fresco.

Su un totale di circa 1.900.000 quintali di prodotto l'uso abusivo di formaggi-cagliate o di polvere di latte è stimato nell'ordine dai 700 mila ai 900 mila quintali pari a circa il 40 per cento.

Con la presente proposta di legge si intendono dettare norme tali da definire inequivocabilmente il prodotto mozzarella e tali da escludere l'uso di prodotti impropri come di formaggi-cagliate e la polvere di latte ad uso zootecnico.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È « mozzarella di bufala » il prodotto tipico ottenuto dal corrispondente processo di filatura del latte fresco nel quale l'utilizzazione del latte di bufala sia garantita nella misura non inferiore all'80 per cento e il latte vaccino componga la residua percentuale della miscela.

2. La denominazione « mozzarella di bufala » è riservata al prodotto lattiero-caseario, definito ai sensi del comma 1: questo può fregiarsi di un marchio nazionale di garanzia e di qualità.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il marchio di garanzia e di qualità di cui al comma 2. Con lo stesso decreto sono definite le caratteristiche chimiche, fisiche ed organolettiche del prodotto ai fini della sua tutela e commercializzazione con il marchio di garanzia e di qualità.

ART. 2.

1. La gestione del marchio di cui all'articolo 1 è affidata ad un consorzio costituito tra gli enti territoriali dell'area di produzione interessata con la partecipazione di una rappresentanza dei produttori espressa secondo i criteri e con le modalità che verranno determinate dalle regioni interessate.

ART. 3.

1. È « mozzarella mista », e con tale denominazione può essere commercializzato, il prodotto lattiero-caseario ottenuto con il corrispondente processo di filatura

del latte fresco nel quale l'utilizzazione del latte di bufala sia garantita nella percentuale non inferiore al 40 per cento e il latte vaccino componga la residua percentuale della miscela.

ART. 4.

1. È « mozzarella di latte vaccino », e con tale denominazione può essere commercializzato, il prodotto lattiero-caseario ottenuto con il corrispondente processo di filatura ottenuto esclusivamente dall'uso di latte fresco vaccino.

ART. 5.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adeguate le norme per la produzione, il confezionamento, il commercio della mozzarella di bufala e della mozzarella mista, nonché della mozzarella di latte vaccino.

ART. 6.

1. È vietato vendere e mettere comunque in commercio con le denominazioni di cui agli articoli 1, 3 e 4, prodotti caseari in qualunque modo ottenuti, nei quali la miscelazione del latte utilizzato non corrisponda, per le caratteristiche e per le percentuali di miscelazione a quanto disposto dagli stessi articoli 1, 3 e 4.

ART. 7.

1. Chiunque violi le disposizioni della presente legge è punito con le sanzioni amministrative sino a lire 100 milioni, il sequestro della merce e la revoca delle licenze relative alla produzione e alla vendita della merce stessa.